



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1404 del 27/09/2021

OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA ANNI 2020-2027.CUP G92J20001100003 CIG 83101443C5. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO ISTITUTO SPALLANZANI DI VIGNOLA CAT. OS28 IMPRESA ITECA GROUP SRL.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 08/05/2020 si approvava il progetto relativo al servizio in oggetto per l'importo a base d'appalto di 20.441.418,38 che veniva affidato, in esito a procedura aperta con Determinazioni Dirigenziali n. 1402 del 21/10/2020 e n.1588 del 19/11/2020, al RTI **COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria) con sede in Reggio Emilia via Rochdale n.5, (C.F. P.I.V.A. 0031018035) - KINEO ENERGY E FACILITY SRL (c.f. e p.i.01160950323) - TECNOSERVICE SRL (c.f. e p.i. 03333440406) - RTP STUDIO ARTEA SRL (c.f. e p.i. 03910211006) – STUDIO NEOS SRL (c.f. e p.i. 02013840448) (mandanti)**, per un importo contrattuale netto di € 18.100.921,38, di cui € 18.062.846,56 per il servizio ed € 38.074,82 per oneri della sicurezza .

Con verbale sottoscritto in data 12/11/2020, si stabiliva l'avvio dell'esecuzione parziale del servizio e in particolare si dava avvio alle attività considerate essenziali con decorrenza il giorno 16/11/2020.

Il servizio, come risulta da relativo verbale, è stato avviato definitivamente in data 29/01/2021 sotto le riserve di legge. Il verbale di avvio definitivo è stato protocollato in data 10/03/2021 con n. 7691.

Con determinazione dirigenziale n. 1083 del 21/07/2021 si prendeva atto della costituzione da parte del RTI aggiudicatario della società consortile La Ghirlandina scarl per la gestione del contratto di appalto in oggetto e della delegazione di pagamento nei confronti della Provincia di Modena a favore della succitata società consortile e della nuova denominazione sociale della mandante Neos in STUDIO NEOS SRL

Con Determinazione Dirigenziale n. 1140 del 30/7/2021, rettificata dalla determinazione n.1161 del 03/08/2021, si approvava il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto e con determinazione n.1341 del 14/09/2021 se ne approvava il progetto esecutivo.

In data 06/09/2021 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 27110 di pari data a termini della quale l'impresa **COOPSERVICE S. COOP. P.A.**, quale capogruppo mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha chiesto, in nome e per conto della mandante **KINEO ENERGY E FACILITY SRL**, l'autorizzazione al subappalto all'impresa ITECA GROUP SRL con sede in Bergamo viale Vittorio Emanuele II n. 41 Cod. Fisc. e P.IVA 04445220165 per lavori c.d. obbligatori di realizzazione di centrale termica presso l'istituto Spallanzani di Vignola

(MO) rientranti nella categoria OS28 per un importo di € 54.500,00 di cui € 1.362,50 per oneri relativi alla sicurezza.

Con prot. 27677 del 07/09/2021 si sospendevano i termini per l'autorizzazione in attesa dell'approvazione del progetto esecutivo in oggetto, avvenuta con la suddetta determinazione n. 1341 del 14/09/2021.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991.

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Visto il Comunicato del Presidente ANAC avv. Busia del 25 Novembre 2020 u.s. "Indicazioni in merito all'art.105 comma 13 lettera) del D.Lgs.n.50/2016 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa";

Ritenuta l'opportunità dell'applicazione di tale indicazione al fine di velocizzare i pagamenti ai predetti operatori economici subappaltatori per i crediti che abbiano maturato secondo le seguenti modalità contenute nella citata deliberazione ovvero che:

1. I subappaltatori o contraenti che rivestono la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine si ritiene che la rinuncia debba essere riportata in una specifica clausola nel contratto di subappalto.

2. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o contraente si ripristina il pagamento diretto a cura della stazione appaltante

3. E' facoltà delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o subcontratto, che l'appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore anche a prescindere dall'adozione del SAL da parte della stazione appaltante. In ogni caso la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell'appaltatore soltanto all'esito del completamento dell'iter procedurale di verifica dell'avanzamento dei lavori oggetto dell'appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione in quanto :

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia potrà procedere - previo contadittorio con l'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le deduzioni - all'addebito di penali pari allo 0,10% sull'importo del SAL;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore, tale fatto potrà concretare grave inadempimento da parte dell'impresa, sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007) previa formale contestazione dell'addebito all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale l'appaltatore potrà trasmettere le proprie ossevizioni e controdeduzioni alla provincia.

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e dal disciplinare di gara il subappalto non può superare il 40 % dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. Per la parte relativa ai c.d. lavori obbligatori tale quota ammonta ad € 284.153,97, pertanto, detratto il presente subappalto di € 54.500,00 e i

precedenti subappalti già autorizzati, rimane a disposizione per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 93.492,10.

Si da atto che l'affidatario del subappalto è in possesso dei requisiti speciali per avere svolto lavori analoghi nel quinquennio precedente, è iscritto alla CC.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta, che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso e che la stessa non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **COOPSERVICE Soc. Coop. p. A.**, con sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5, Cod.Fiscale – Partita IVA 00310180351 (capogruppo) e **KINEO ENERGY E FACILITY SRL**(mandante), con sede legale ed amministrativa in Bologna via dell'Arcoveggio n. 70 Cod. Fiscale – Partita IVA 01160950323 a subappaltare all'impresa **ITECA GROUP SRL con sede in Bergamo viale Vittorio Emanuele II n. 41 Cod. Fisc. e P.IVA 04445220165** i lavori c.d. obbligatori di realizzazione di centrale termica (lavori obbligatori) presso l'istituto Spallanzani di Vignola (MO) rientranti nella categoria OS28 per un importo di € 54.500,00 di cui € 1.362,50 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS_26835072 del 29/06/2021 valido fino al 27/10/2021;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni per avere svolto lavori analoghi e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 ;
- 4) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;
- 5) di dare atto che il codice CIG è 83101443C5 e il codice C.U.P. è G92J20001100003;
- 6) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice COOPSERVICE Soc. Coop. p. A., alla Ditta subappaltatrice ITECA GROUP S.R.L al D.L. e all'Ufficio contabilità ordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)